



Comune di Ponte dell'Olio

Provincia di Piacenza

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT", PER LA DURATA DI 5 ANNI (2018-2023). CIG: 75449956D6

CAPITOLATO D'ONERI

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento della concessione pluriennale di gestione dell'impianto sportivo a rilevanza economica denominato 'Palazzetto dello Sport' del Comune di Ponte dell'Olio. La concessione verrà affidata ai fini di perseguire finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive. Obiettivo dell'Amministrazione concedente è quello di migliorare la funzionalità della struttura sul territorio ed accrescerne le potenzialità di utilizzo.

Il Concessionario dovrà utilizzare il Palazzetto dello Sport in modo corretto e nel pieno rispetto di tutte le norme e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto sportivo stesso.

È pertanto fatto divieto al Concessionario di utilizzare il Palazzetto per manifestazioni illecite, contro il buon costume e la pubblica moralità.

Si precisa che, per tutta la durata contrattuale, la proprietà dell'impianto sportivo così come identificato all'art. 1 del presente capitolato ed oggetto della presente concessione nonché di tutte le strutture, innovazioni o tecnologie installate nel corso dell'esecuzione del contratto resterà in capo all'Amministrazione Comunale in applicazione degli artt. 826 e 828 c.c..

Si evidenzia che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà nel periodo contrattuale, senza che tale previsione costituisca alcun obbligo contrattuale per l'Amministrazione stessa, di realizzare con fondi afferenti al bilancio comunale lavori di ristrutturazione e lavori di insonorizzazione del piano superiore volti al completamento della struttura, che miglioreranno ed amplieranno la possibilità dei servizi offerti dal Concessionario.

1. Oggetto della concessione

Il presente Capitolato regola la concessione con la quale l'Amministrazione intende affidare la gestione dell'impianto sportivo comunale denominato 'Palazzetto dello Sport' sito in Piazzale Luigi Albertelli e costituito da:

Piano Terra

- Palestra mq. 875 circa
- Spogliatoi e locali di servizio mq. 358 circa
- Locale tecnico mq. 23 circa

Piano Primo

- Locale al rustico ad uso deposito mq. 405 circa

per un ingombro complessivo di circa 1320 mq. di superficie coperta e mq. 600 circa di superficie scoperta pertinenziale, il tutto come risultante ed evidenziato nella planimetria dei locali.

L'affidamento in concessione del palazzetto sportivo comporta per il Concessionario lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva e dei servizi complementari, con particolare attenzione alle esigenze della comunità, nonché alla realizzazione dei necessari interventi manutentivi ordinari. Si specifica che è facoltà del Concessionario organizzare corsi, attività, manifestazioni in autonomia e volti a rispondere alle richieste di mercato al di fuori degli spazi dedicati al servizio pubblico.

Il Concessionario, con la stipula del contratto scaturente dalla presente procedura, si obbliga a garantire che l'impianto sportivo manterrà una funzione pubblica a tutti gli effetti per l'intera vigenza contrattuale, ovvero non dovrà caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore. Il Concessionario, pertanto, dovrà garantire che, per tutta la durata della concessione, il palazzetto sportivo sarà realmente aperto alla comunità ed all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro) e con la conseguenza dell'applicazione delle penalità previste all'art. 20 del presente capitolato. Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, gli impianti sportivi concessi per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo delle strutture o ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dal Comune di Ponte dell'Olio per scopi di interesse pubblico.

2. Ammontare della concessione

Il valore presunto della concessione è pari a € 155.000,00 per l'intera durata del contratto (cinque anni) tenendo conto delle previsioni contenute nell'art. 167 del D.lgs 50/2016 recante "Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni" e delle indicazioni dettate dalla delibera ANAC n. 848 del 03 agosto 2016.

Nella tabella sottostante viene data evidenza analitica del calcolo eseguito per la determinazione del valore della concessione:

DESCRIZIONE	Importo su base annuale (euro)	Durata concessione	Valore complessivo presunto (IVA esclusa)
Entrate derivanti dall'utilizzo del Palazzetto <i>n. 300 ore in media/anno moltiplicate per</i>	15.000,00	5	75.000,00

<i>importo medio tariffe (euro 50/ora)</i>			
Contributo del Comune (esente I.V.A.)	16.000,00	5	80.000,00
Oneri della sicurezza da interferenze (D.UV.R.I.)	0	5	0
Valore complessivo stimato della concessione (IVA esclusa)	31.000,00	5	155.000,00

3. Tariffe Palazzetto

Nella seguente tabella sono riportate le tariffe approvate nell'anno 2011 (deliberazione Consiglio Comunale n. 99 del 07/09/2011) e confermate negli anni successivi:

Attività	Tariffe	Tariffe per associazioni sportive pontolliesi
Attività sportiva e partite giovanili (orari pomeridiani e mattutini)	22,00/ora	18,00/ora
Attività sportiva adulti (volley, calcetto, pallacanestro, ecc..)	44,00/ora	37,00/ora
Gare pallavolo, pallacanestro, calcetto	100,00 a partita	85,00 a partita
Manifestazioni sportive varie e tornei di durata fino a 5 ore comprensive degli allestimenti	200,00 fino a 5 ore	170,00 fino a 5 ore
Manifestazioni sportive varie e tornei di durata di una giornata	350,00 una giornata	300,00 una giornata

4. Trasferimento del rischio ed equilibrio economico-finanziario

L'equilibrio economico- finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano totalmente sul concessionario, con conseguente trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del medesimo. Pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale, con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico-finanziario proprio dell'azienda medesima.

5. Divieto di cessione e di sub-concessione

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione e ogni forma di sub-concessione, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 14 con riguardo alle attività di pubblicità, pena la decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto.

Il concessionario non potrà affidare a terzi i servizi connessi alle attività sportive oggetto della concessione, pena l'immediata risoluzione della concessione. Potranno essere affidati a terzi i servizi accessori e secondari non connessi all'attività sportiva.

In caso di manifestazioni o eventi che richiedono l'uso temporaneo di porzioni di impianto da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il concessionario, dovrà essere data comunicazione preventiva al Comune.

Resta fermo che il concessionario rimane unico e solo responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune di Ponte dell'Olio e risponderà in proprio di eventuali adempimenti da parte dei sub-concessionari/appaltatori/contraenti.

6. Durata della concessione

La durata della concessione è di anni 5 decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'impianto sportivo redatto in contraddittorio tra le parti, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 10 giorni dalla stipula del contratto di concessione.

Il contratto di concessione sarà sottoscritto, ai sensi dell'art. 32 c. 9 del Codice e ss. mm. ii., dopo 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 lett. a) e dal comma 11 del medesimo art. 32.

Dalla data del verbale di consegna decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del concessionario previsti dal presente Capitolato.

7. Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso di esecuzione del contratto.

Per tutti gli aspetti non espressamente previsti o dettagliati dal presente Capitolato si fa riferimento alle vigenti disposizioni ed alle norme applicabili in materia.

L'esecuzione della concessione è soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente capitolato nonché delle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, decreti ministeriali, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità localmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con il contratto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta o siano esse emanate durante il corso della concessione.

Si precisa che nel presente Capitolato si fa riferimento alla Legge Regionale in vigore.

8. Obblighi ed oneri a carico del Concessionario ricompresi nel corrispettivo del contratto

Sono da considerarsi oneri ricompresi nel corrispettivo del contratto a carico del Concessionario:

- a) l'assunzione del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi così come indicati all'art. 1, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione comunale per l'uso di tali strutture, nonché i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti o altri ricavi diretti ed indiretti derivanti dalla gestione del palazzetto;
- b) la manutenzione ordinaria, per la pulizia degli spazi e per tutte le utenze, compreso lo sgombero della neve nelle immediate vicinanze;
- c) la volturazione dei contatori a proprio carico;
- d) Il mantenimento dell'impianto sportivo in perfetto stato di conservazione ed efficienza per gli aspetti di pertinenza;

- e) Il perseguimento delle finalità di servizio pubblico del palazzetto e, pertanto il Concessionario si obbliga a:
- garantire la promozione e la diffusione delle discipline sportive e della pratica sportiva assicurando la massima partecipazione dei cittadini, con particolare attenzione verso i bambini e gli anziani, ed il pieno utilizzo delle strutture affidate nel quadro di una corretta ed oculata gestione delle stesse;
 - a garantire spazio per l'attività sportiva delle associazioni che operano nel territorio comunale ed in generale le attività sportive dilettantistiche o professionistiche, amatoriali e ludico motorie;
 - ad applicare alle associazioni sportive locali per l'uso degli spazi del palazzetto, le tariffe stabilite dalla Giunta comunale;
 - a concedere gli spazi in uso gratuito alle scuole comunali durante l'anno scolastico ed ai centri estivi organizzati dal comune per un massimo di 80 ore/anno;
 - a concedere in uso gratuito la struttura alle associazioni, agli enti, al Comune di Ponte dell'Olio stesso, quando richiesto e autorizzato formalmente dalla Giunta comunale per un massimo di 20 ore/anno;
- f) la garanzia di un'attività continuativa per almeno 10 mesi all'anno, gestendo il palazzetto in oggetto sotto l'aspetto amministrativo e finanziario, eventualmente anche subappaltando a terzi la gestione di alcune attività specifiche e per periodi limitati di tempo, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- g) la definizione del calendario di impegni dell'impianto da parte di società sportive, culturali, benefiche o ricreative, in accordo con il Comune, entro il 31 Agosto di ogni anno. Nell'assegnazione degli spazi dovranno essere soddisfatte quanto più possibile le esigenze delle associazioni operanti sul territorio, concertando con le stesse le fasce orarie di interesse;
- h) la presentazione di un rendiconto annuale entro il 31 marzo di ogni anno relativo ai servizi svolti, alla struttura organizzativa attivata e completo anche di rendiconto economico di gestione con evidenza dei costi di gestione e dei ricavi diretti ed indiretti generati dalla gestione affidata;
- i) l'esclusione del Comune da ogni responsabilità derivante dall'uso del palazzetto, impianti, attrezzature, locali, accessori, predisponendo a proprie spese idonea polizza assicurativa;
- j) la garanzia di una dotazione di personale idonea ai servizi da rendere in relazione alle finalità della presente procedura;
- k) l'esposizione in modo evidente l'elenco con le tariffe di ingresso, gli orari di apertura e le modalità di funzionamento dell'impianto;
- l) l'apertura, la chiusura e la sorveglianza durante l'orario di utilizzo della struttura con la presenza di un operatore incaricato altresì di garantire la propria assistenza per la sicurezza della struttura stessa;
- m) la conduzione degli impianti tecnologici, elettrici, di riscaldamento, termoventilazione, raffrescamento ed erogazione di acqua calda;
- n) il trattamento delle acque.

9. Direttore dell'esecuzione

Il Comune committente individuerà al proprio interno, ai sensi de quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 un direttore dell'esecuzione del contratto che curerà tutti i rapporti con il concessionario e verificherà la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

10. Obblighi e oneri dell'Amministrazione concedente

Sono a carico dell'Amministrazione comunale concedente tutte le spese di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelle imputabili al cattivo uso dei locali o degli impianti o per danni

causati da persone (atleti, dirigenti, pubblico, ecc.) da accertare in contraddittorio tra la Concessionaria ed i tecnici Comunali del Servizio Tecnico.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale si assume i seguenti impegni:

- a) accordare gratuitamente e limitatamente alle opere di manutenzione ordinaria ovvero di ampliamento, adeguamento, riqualificazione e nuova realizzazione eventualmente offerte in sede di gara, l'occupazione temporanea della proprietà comunale con gli attrezzi ed i mezzi d'opera necessari;
- b) in occasione di eventuali pignoramenti, sequestri o diritti vantati da terzi nei confronti dell'Amministrazione concedente, a rendere noto nelle forme opportune (ivi compresa apposita dichiarazione nei verbali dei relativi procedimenti) alle parti ed agli ufficiali procedenti che gli impianti sportivi sono dati in gestione al Concessionario sino al termine del contratto, informando quest'ultimo tempestivamente a mezzo PEC delle relative esecuzioni.

11. Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori allo stesso imputabili, dovessero ricadere a danno dell'Amministrazione o di terzi. Pertanto si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo del comportamento di tutti i suoi dipendenti, volontari, collaboratori, o altro.

La responsabilità del Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, nonché alle strutture ed impianti concessi in gestione che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni alle strutture ed impianti concessi in gestione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del Concessionario e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in questione.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario della normativa di riferimento in materia di contratti pubblici nonché delle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che il concessionario possa farvi eccezione od opposizione:

- a) applicare una trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza;
- b) applicare un'ulteriore trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti di cui al punto a) nel caso di inottemperanza alle richieste di osservanza entro 15 giorni dalla segnalazione ufficiale;
- c) effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto addebitandone l'onere al Concessionario.

12. Personale del Concessionario

Il personale addetto alle attività di cui al presente contratto, che potrà comprendere sia lavoratori subordinati che persone incaricate sotto altro titolo, lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva direzione del Concessionario. Pertanto, l'Amministrazione rimarrà del tutto estranea a qualsiasi contestazione fra Concessionario ed il predetto personale che, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, dovrà attenersi alle disposizioni che disciplinano il comportamento del personale dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di sostituire gli addetti al servizio per qualsiasi motivata ragione.

Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata del contratto di concessione, ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni.

In caso di inadempienza contributiva o retributiva, l'Amministrazione applicherà quanto previsto dall'art. 174 del Codice.

13. Conoscenza delle condizioni del contratto di concessione

Per il solo fatto di partecipare alla procedura di gara, il Concorrente dichiara di conoscere pienamente le condizioni tutte del Capitolato nonché quelle dell'impianto sportivo oggetto di concessione, acquisite attraverso apposito sopralluogo.

14. Pubblicità

È consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe in materia. I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti il Palazzetto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente concessione.

È fatto obbligo al Concessionario di fornire entro i termini di legge il dettaglio della pubblicità esposta all'Ufficio Tributi del Comune, ai fini dell'applicazione della relativa imposta.

È facoltà del Comune di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo delle suddette disposizioni.

Al termine del contratto, il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

È data facoltà al Concessionario di sub-appaltare l'esercizio della pubblicità commerciale e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti dell'eventuale sub-appaltatore, per la necessaria autorizzazione, oltre che trasmettere al Comune il contratto sottoscritto con lo stesso, per la verifica di cui all'art. 29 del presente Capitolato.

Il Concessionario ed il sub-appaltatore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

15. Utilizzo dell'impianto sportivo da parte di società sportive pontolliesi

La Concessionaria si obbliga a concedere prioritariamente in uso l'impianto sportivo a Società sportive pontolliesi sulla base di un calendario che le Società stesse dovranno predisporre e trasmettere al Comune ed alla Concessionaria entro e non oltre mesi uno dalla stipula del contratto di concessione.

La Concessionaria si obbliga a consentire la piena fruibilità da parte degli associati e dei terzi al fine di garantire l'uso pubblico del palazzetto per l'esercizio delle attività sportive di pertinenza, evitando nel modo più assoluto tutte quelle discipline che seppur sportive, possano creare danni alle superfici di gioco, agli attrezzi, alle aree esterne ed a tutto quanto formi la dotazione degli impianti.

16. Manifestazioni aperte al pubblico

Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico il Concessionario dovrà preventivamente ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri.

17. Innovazioni e/o migliorie

Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione il Concessionario volesse apportare agli impianti o strutture, a proprie spese, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Il progetto di eventuali opere di migliorie dovrà essere validato dal RUP e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione comunale.

I lavori saranno appaltati dal Concessionario ad imprese in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione di lavori pubblici di identica natura. Le operazioni di collaudo, laddove applicabili, saranno effettuate, a spese del concessionario, a cura di collaudatore nominato dal Comune.

18. Obblighi di comportamento

I collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ponte dell'Olio approvato con deliberazione della G.C. n. 6 del 29/01/2014.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

19. Vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di vigilare sull'uso dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori. L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implica, in alcun modo, la responsabilità dell'Ente nell'uso degli impianti sportivi affidati in gestione, delle attrezzature e degli accessori. Responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario o sugli altri soggetti che, in quanto autorizzati, utilizzeranno gli impianti medesimi.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto a vigilare ed a controllare il corretto uso del medesimo, degli arredi e delle attrezzature.

In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni altro diritto che spetti al Comune, il Concessionario e chiunque altro, a termini del presente atto, sia ammesso a fruire dell'impianto, deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai competenti organi comunali preposti alla vigilanza, al fine di evitare ulteriore o eventuale pregiudizio alle persone ed ai beni comunali.

In caso di ordine impartito a soggetto diverso dal Concessionario, quest'ultimo dovrà collaborare in modo pieno ed incondizionato con i competenti organi comunali rendendosi parte attiva per l'ottemperanza dell'ordine stesso.

20. Verifica dei rischi e piano di monitoraggio

Il contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo ed, in particolare, del rischio di domanda secondo le modalità ed i termini indicati nel presente capitolato.

L'Amministrazione comunale concedente procederà al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, *in conformità all'art. 181 comma 4 del Codice, nonché alle Linee Guida n. 9 recanti "Monitoraggio delle Amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato"*. A tal fine il Concessionario, ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato, trasmetterà all'Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno un rendiconto annuale relativo ai servizi svolti, alla struttura organizzativa attivata e completo anche di rendiconto economico di gestione con evidenza dei costi di gestione e dei ricavi diretti ed indiretti generati dalla gestione affidata.

21. Penali per le deficienze del servizio

L'inadempienza anche ad una sola delle prescrizioni della presente Capitolato o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate produrrà l'applicazione di una penale di importo pari allo 0,3% dell'importo netto contrattuale per ciascuna violazione accertata.

Al riscontro di mancanze in relazione alle scadenze o impegni contrattuali, il Comune applicherà le penali previste previa comunicazione scritta al Concessionario, che equivarrà ad una contestazione di inadempimento contrattuale, fissando un termine per l'effettuazione delle previste azioni correttive. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il Concessionario può presentare per iscritto al Concedente proprie deduzioni difensive. La scadenza di tale termine senza che il Concessionario abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all'accettazione definitiva della contestazione avanzata dal Concedente. Nel caso in cui il Concedente respinga le argomentazioni difensive presentate dal Concessionario, ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, il Concessionario sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite dal Concedente nei termini e modi impartiti dalla stessa e ferma restando l'applicazione della penale irrogata. Il recupero delle somme quantificate come penali, verrà operato dal Concedente con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti al Concessionario a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero e in subordine mediante escussione della garanzia, che successivamente il Concessionario provvederà ad integrare. Per le detrazioni il Concessionario non potrà opporre alcuna eccezione, una volta accertate le inadempienze da cui sono scaturite.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore netto del contratto, il Concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni contrattuali.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Concedente di pretendere il risarcimento di tutti i maggiori danni derivanti dagli inadempimenti che dovessero comportare l'applicazione di penali.

22. Contestazioni

Tutte le eccezioni che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate via PEC al Responsabile del procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione dev'essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione che s'intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni successivi.

Qualora il Concessionario non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra rappresentati, esso decade dal diritto di farle valere.

L'Amministrazione prenderà in esame le doglianze di natura contabile, presentate nei termini e modi prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando di volta in volta le eventuali compensazioni.

23. Riconsegna del Palazzetto sportivo

Entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto, viene redatto il verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della concessione, nelle medesime condizioni fatto salvo il normale deperimento per usura.

Il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti. Il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale la struttura, comprese le eventuali addizioni e migliorie, in perfetto stato di manutenzione ordinaria e conservazione, libero da persone o cose.

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti l'oggetto della presente concessione, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di restituzione regolare da cui si evinca la consistenza e lo stato di conservazione dei beni. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per il ripristino del corretto stato manutentivo e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

24. Deposito cauzionale definitivo

Il concessionario dovrà prestare, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria nella misura prevista dall'art. 103 del Codice e con le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, di cui all'art. 93 del richiamato Codice, da parte dell'Amministrazione.

25. Copertura assicurativa

Il concessionario, prima della firma del contratto, è obbligato a stipulare polizza assicurativa di gestione a garanzia di:

- tutti i danni materiali e diretti causati all'impianto sportivo da qualsiasi evento, anche atmosferico o incendio, anche se determinato con colpa grave del concessionario;
- danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili o immobili dell'Amministrazione o di terzi;
- danni a persone derivanti dalla gestione del servizio.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, il Concessionario è comunque responsabile sotto il profilo civile e penale per qualsiasi danno a cose e persone che possa derivare in relazione agli obblighi assunti con la presente procedura, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di compenso o rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Resta pertanto ferma l'intera responsabilità del Concessionario per i danni a cose e persone, coperti o non coperti da assicurazione e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui ai punti precedenti.

È di esclusiva competenza e spettanza del Concessionario l'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare danni a cose e persone. L'Amministrazione concedente viene pertanto esonerata da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento del presente servizio anche da parte degli eventuali subappaltatori.

La copertura sarà specificatamente riferita agli impianti sportivi oggetto del presente capitolato e dovrà poi essere estesa (all'atto del loro completamento) anche alle eventuali migliorie di nuova realizzazione.

26. Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 174 del Codice, il contratto di concessione stipulato con il Concessionario potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., nei seguenti casi:

- a) interruzione protratta del servizio calendarizzato, senza giustificato motivo, per 20 giorni nell'arco di ogni singolo anno di concessione;
- b) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;
- c) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;
- d) qualora venga accertata la perdita da parte del Concessionario dei requisiti necessari per

l'esecuzione del servizio;

- e) in tutti i casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente contratto;
- f) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte del Concessionario, nell'esecuzione del presente servizio, si applica quanto previsto dall'art. 176 del Codice. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considera come grave inadempimento:
- il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal presente capitolato;
 - la mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione di reintegrazione;
 - l'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone di gestione e/o fornitura energetica;
 - il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di risarcimento danni da esecuzione e danni a terzi.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Concedente di pretendere il risarcimento di tutti i danni derivati dalla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 176 comma 4, 5 e 5-bis del Codice.

In tutti i casi di recesso, il Concessionario deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all'Amministrazione concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.

27. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- b. quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza inteso anche come non esecuzione degli investimenti richiesti dall'Amministrazione o offerti in sede di gara;
- c. cessione parziale o totale anche del servizio o subappalto (nei casi non previsti nel presente Capitolato) ad altri;
- d. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul Concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopracitata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Concessionario.

Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

28. Fallimento, Successione e cessione del Concessionario

Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire, alla quale sia stato conferito con unico atto

mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

29. Revoca della concessione

Il Comune, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario;
- per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente Capitolato o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il servizio/attività concesse.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario.

La revoca della concessione è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

30. Controversie

Per tutte le controversie inerenti e conseguenti alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il foro di Piacenza.

31. Domicilio

L'Amministrazione ha domicilio presso la sede legale in Via Vittorio Veneto n. 147 – 29028 Ponte dell'Olio.

In sede di stipula del contratto, il Concessionario dovrà eleggere domicilio nell'ambito del territorio del Comune.

32. Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o di riconsegna ed altri ad esso inerenti sono a carico del concessionario così come tutte le spese e tasse che colpiscono, per qualsivoglia titolo o rapporti, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra che per legge fosse posta a carico dell'Amministrazione concedente.

33. Informativa ai sensi del D. Lgs.18 maggio 2018 n. 51

Ai sensi del D. Lgs.18 maggio 2018 n. 51, il trattamento dei dati, forniti ai fini del presente contratto,

sarà finalizzato all'esecuzione della concessione medesima.

Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l'eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Ponte dell'Olio, con sede in Ponte dell'Olio, Via Vittorio Veneto n. 147.

34. Riservatezza

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio.

La responsabilità del concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori ed al personale di quest'ultimi.

35. Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità assoluta, il concessionario è obbligato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine:

- per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente contratto, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3, dovrà comunicare, sotto la propria responsabilità, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- dovrà informare l'Amministrazione e la Prefettura di Piacenza se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;
- dovrà trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di permettere all'amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.

36. Clausole vessatorie

Le clausole contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, valgono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile.

37. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.